



COMUNE DI PARZANICA
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNUALITA' 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **tredici** del mese di **maggio** alle ore **10:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	Presente	Assente
<i>Cristinelli Battista</i>	X	
<i>Danesi Vincenzo</i>	X	
<i>Danesi Mauro</i>	X	
<i>Danesi Simona</i>	X	
<i>Danesi Nicholas</i>	X	
<i>Franini Davide</i>	X	
<i>Danesi Paolo</i>	X	
<i>Pellegrino Leone Maurizio</i>	X	
<i>Danesi Corrado</i>	X	
<i>Bonomelli Laura</i>	X	
<i>Danesi Pasino Olindo</i>	X	

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **Dott.ssa Roberta Valota**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Battista Cristinelli, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **12)** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNUALITA' 2023.

Il ragioniere Gianpietro Maffi spiega le nuove tariffe Tari, precisando che sono aumentate a causa dei nuovi servizi attivati, ma che in ogni caso l'aumento non è eccessivo rispetto alla situazione precedente.

Il consigliere Corrado Danesi propone un emendamento volto a distanziare maggiormente la tempistica di pagamento delle due rate: invece che 1^ rata acconto con scadenza 16 ottobre 2023 e 2^ rata saldo con scadenza 30 novembre 2023, come da bozza di delibera, propone di prevedere la prima rata al 30 settembre, lasciando la seconda rata al 30 novembre.

Il sindaco concorda che sia opportuno un distanziamento maggiore.

Il ragioniere Gianpietro Maffi rilascia parere tecnico-contabile favorevole alla modifica.

Il sindaco dispone quindi la votazione dell'emendamento proposto.

VISTA la seguente votazione, espressa nei modi e termini di legge:

- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

La bozza di delibera viene emendata con la seguente previsione:

“RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2023 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2023;
- 2^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2023;
- Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2023 (versamento in un'unica soluzione).

da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge”.

Il sindaco illustra quindi brevemente la proposta di delibera emendata, prima di procedere alla sua votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/00), gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del Bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- ai sensi dell'art.3 comma 5-quinquies della L. 25 febbraio 2022, n. 15 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, POSSONO approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 è stato approvato il differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023, dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI degli Enti locali;

RICHIAMATI in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione di ARERA n. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione di ARERA n. 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori istruzioni in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 di aggiornamento del metodo tariffario MTR al fine della predisposizione delle tariffe per l'anno 2021;
- la deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/05/2022 di oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2022".

RICHIAMATA la delibera della medesima seduta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR-2 – REVISIONE INFRAPERIODO - DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE ANNUALITA' 2023-2025 AI SENSI DELLE DELIBERE ARERA N. 443/2019/R/RIF DEL 31/10/2019 E N. 363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021 e s.m.i.", con la quale si prende atto:

1. del PEF TARI pluriennale 2022-2025, approvato nel 2022 e di seguito riportato:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	87.286,00 €	88.354,00 €	88.199,00 €	87.926,00 €

i cui valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente

relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	2023	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	87.286,00 €	88.354,00 €	88.199,00 €	87.926,00 €
Parte Variabile	54.179,00 €	54.928,00 €	54.928,00 €	54.928,00 €
Parte Fissa	33.107,00 €	33.426,00 €	33.271,00 €	32.998,00 €

2. del PEF TARI pluriennale 2023-2025 per revisione infraperiodo e di seguito riportato:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	87.286,00 €	98.852,00 €	108.782,00 €	110.081,00 €

i cui valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	2023	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	87.286,00 €	98.852,00 €	108.782,00 €	110.081,00 €
Parte Variabile	54.179,00 €	81.954,00 €	91.230,00 €	91.230,00 €
Parte Fissa	33.107,00 €	16.898,00 €	17.552,00 €	18.851,00 €

CONSIDERATO con riferimento alla struttura tariffaria che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero degli occupanti;
- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie;

ANALIZZATE le seguenti variazioni a seguito del confronto: TARIFFE TARI 2022 vs TARIFFE TARI 2023 approvate nel 2022:

	2022	2023	Differenza	%
Piano Tariffario TARI	87.286,00 €	88.354,00 €	+ 1.068,00 €	+ 1,22
Parte Variabile	54.179,00 €	54.928,00 €	+ 749,00 €	+ 1,38

Parte Fissa	33.107,00 €	33.426,00 €	+ 319,00 €	+ 0,96
-------------	-------------	-------------	------------	--------

RILEVATO che gli scostamenti sopra indicati mostrano che già nel documento PEF pluriennale 2022-2025, approvato nel 2022, era stato previsto un lieve incremento delle TARIFFE TARI per l'anno 2023;

ANALIZZATE le seguenti variazioni a seguito del confronto: TARIFFE TARI 2023, già approvate nel 2022, vs TARIFFE TARI 2023 a seguito di revisione infraperiodo:

	Importo da PEF 2023 approvato nel 2022	%	Importo da PEF 2023 revisione infraperiodo	%	Differenza	%
Piano Tariffario TARI	€ 88.354,00	100,00	€ 98.852,00	100,00	+ € 10.498,00	+ 11,88
Parte Variabile	€ 54.928,00	62,17	€ 81.954,00	82,91	+ € 27.026,00	+ 49,20
Parte Fissa	€ 33.426,00	37,83	€ 16.898,00	17,09	- € 16.528,00	- 49,45

RILEVATO che gli scostamenti sopra indicati mostrano un incremento rilevante delle TARIFFE TARI per l'anno 2023: + 11,88 rispetto a quanto già previsto. Detti aumenti sono però distribuiti in modo disomogeneo tra parte FISSA (in diminuzione) e tra quella VARIABILE (in aumento). Ne consegue uno sviluppo diverso delle TARIFFE: per esempio, nel caso delle UTENZE DOMESTICHE, si registra la riduzione del costo TARI al mq e l'aumento di quello a persona;

ANALIZZATE infine le seguenti variazioni a seguito del confronto: TARIFFE TARI 2022 vs TARIFFE TARI 2023 a seguito di revisione infraperiodo:

	2022	2023	Differenza	%
Piano Tariffario TARI	87.286,00 €	98.852,00 €	+ 11.566,00 €	+ 13,25
Parte Variabile	54.179,00 €	81.954,00 €	+ 27.775,00 €	+ 51,27
Parte Fissa	33.107,00 €	16.898,00 €	- 16.209,00 €	- 48,96

RILEVATO che anche questa analisi conferma il trend emerso: rispetto alle tariffe TARI anno 2022, quelle dell'anno 2023 aumentano in modo sensibile. Tuttavia è disomogeneo il relativo riflesso sulle componenti della tariffa TARI poiché la parte FISSA si dimezza mentre quella VARIABILE raddoppia, rallentando di fatto la crescita delle bollette. Nel caso delle UTENZE DOMESTICHE è esemplificativo riscontrare le seguenti differenze:

UTENZE DOMESTICHE	2022	2023	Differenza	%
Media tariffa Variabile	36,60 €	61,36 €	+ 24,76 €	+ 67,65
Media tariffa Fissa	0,499111 €	0,260296 €	- 0,238815 €	- 47,85

RILEVATO che ad opera di quanto disposto dal D. Lgs. 116/2020, che ha modificato l'art. 198, c. 2bis, del D. Lgs. 152/2006, è concessa la facoltà alle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di raccolta e trasporto avvalendosi per lo smaltimento dei rifiuti urbani di propri operatori privati;

PRESO ATTO che al momento nessuna utenza non-domestica presente sul territorio comunale ha esercitato la predetta facoltà;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- l'art.19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale "Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia";

RAVVISTA la necessità di definire le tariffe TARI per l'anno 2023 e VISTE al riguardo le tabelle di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- UTENZE DOMESTICHE;
- UTENZE NON DOMESTICHE;

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2023 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2023;
 - 2^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2023;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2023 (versamento in un'unica soluzione).
- da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal*

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

ACQUISITI:

- il parere del revisore dei conti del Comune di Parzanica, dott. Fabrizio Menna, nostro prot. n. 3315 del 09.05.2023;
- i pareri del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la seguente votazione, espressa nei modi e termini di legge:

- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 4 (Danesi Vincenzo, Danesi Corrado, Bonomelli Laura e Danesi Pasino Olindo)

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023 di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - UTENZE DOMESTICHE;
 - UTENZE NON DOMESTICHE;
3. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente provvedimento risulta coerente con il Piano Finanziario anno 2023 – revisione infraperiodo 2023-2025;
4. di approvare per l'anno 2023, per le motivazioni espresse in premessa, le scadenze e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
 - 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2023;
 - 2^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2023;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2023 (versamento in un'unica soluzione).da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il rag. Gianpietro Maffi;
7. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'Ufficio Tributi provvederà alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.

201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

8. di dare atto che la presente, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti resi in forma palese:

- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 4 (Danesi Vincenzo, Danesi Corrado, Bonomelli Laura e Danesi Pasino Olindo)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI PARZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNUALITA' 2023.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 13.05.2023

Il Responsabile Servizio

Rag. Gianpietro Maffi

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 13.05.2023

Il Responsabile Servizio

Rag. Gianpietro Maffi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Battista Cristinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Valota

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Parzanica, 22.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Valota

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000)**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000.

Parzanica, 22.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Valota

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate)